

Legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012

Legge finanziaria per l'anno 2012.

(B.U. 4 Maggio 2012, n. 18)

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 40

(Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)

1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge 157/1992 è vietato:

- a) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità;
- b) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- c) l'uso dei cani per la caccia di selezione agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale. È facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
- d) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;
- e) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati;
- f) esercitare l'attività venatoria senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica.

5. Oltre a quanto previsto dall' articolo 31 della legge 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
- b) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- c) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
- d) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- e) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni trasgressore;
- f) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- g) esercizio dell'attività venatoria per un numero di giornate superiore a quelle consentite: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- h) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- i) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- l) abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

- m) abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 600;
- n) abbattimento di capo diverso per classe da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- o) abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 800 a euro 4.800;
- p) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- q) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- r) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; la sanzione è triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona;
- s) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica e reti da uccellazione senza autorizzazione, salvo che si tratti di strumenti di cattura autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- t) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. La sanzione viene triplicata nelle zone di protezione e nelle zone di caccia privata;
- u) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;
- v) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- z) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- aa) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- bb) uso dei cani in violazione del comma 4, lettera c): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- cc) esercitare la caccia senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
- dd) violazioni delle disposizioni del calendario venatorio, della legge 157/1992 e delle disposizioni del presente articolo non espressamente sanzionate: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200.

6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011 n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle amministrazioni provinciali e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria.

7. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nella tabella A dell'allegato D alla presente legge e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 7 ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:

- a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;
- b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;
- c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge 157/1992;
- d) contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;
- e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;
- f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.

9. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli su indicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale.